



STUDIO PERUZZI e TRIGGIANI

Via L. Giuntini, 50/N – 50053 Empoli (FI)
Tel. 0571.994128 – Fax 0571.992326 - 592892
E-mail: info@studioperuzzi.com
Web: www.studioperuzzi.com

Rag. Franco Peruzzi

CONSULENTE DEL LAVORO

Dott. Franca Peruzzi

CONSULENTE DEL LAVORO

Rag. Giovanni Peruzzi

CONSULENTE DEL LAVORO

Dott. Raffaele Triggiani

COMMERCIALISTA REVISORE CONTABILE

Dott. Stefano Dani

COMMERCIALISTA REVISORE CONTABILE

Dott. Fulvia Peruzzi

Empoli, 10/02/2015

A tutte le Aziende
Loro sedi

Circolare Flash n° 5

Oggetto: [Bonus assunzioni 2015 per la trasformazione di contratti a termine](#)

Il bonus assunzioni 2015 spetta anche in caso di trasformazione di un contratto a termine in un contratto a tempo indeterminato. L'INPS, nella circolare n. 17/2015, chiarisce che le assunzioni con contratto di lavoro a tempo indeterminato sono ammesse alla fruizione dell'esonero contributivo, anche se il datore di lavoro, in attuazione dell'obbligo previsto dall'art. 5, comma 4-quater, del d.lgs. n. 368/2001, assume a tempo indeterminato il lavoratore con il quale, nel corso dei dodici mesi precedenti, ha avuto uno o più rapporti di lavoro a termine per un periodo complessivo di attività lavorativa superiore a sei mesi o trasforma un rapporto di lavoro a termine in un rapporto a tempo indeterminato.

L'INPS, nella tanto attesa [circolare n. 17 del 2015](#), già preannunciata al Forum Lavoro, prende in esame il bonus assunzioni introdotto dalla legge di Stabilità 2015 e già in vigore per le assunzioni a tempo indeterminato effettuate a decorrere dallo scorso 1 gennaio.

Nel documento è comunque preannunciata la prossima emanazione di una ulteriore circolare che illustrerà più specificatamente le istruzioni operative per la **compilazione dell'UNIEMENS** da parte dei datori di lavoro.

Caratteri dell'incentivo

Una prima importante riflessione riguarda proprio la natura dell'incentivo introdotto dalla L. 190/20014, che viene qualificato come un intervento generalizzato, ovvero potenzialmente rivolto a tutti i datori di lavoro privati operanti in qualunque settore economico e su tutto il territorio nazionale: ne deriva che esso non è inquadrabile tra gli aiuti di stato e dunque non è computabile nella c.d. regola del *de minimis*.

L'esonero contributivo riguarda tutti i rapporti di lavoro a tempo indeterminato con l'eccezione dei **contratti di apprendistato, di lavoro domestico e intermittenti**. A parere dell'istituto infatti il **lavoro intermittente**, ancorchè stipulato a tempo indeterminato,

CONSULENZA
DEL LAVORO

CONSULENZA
AZIENDALE E TRIBUTARIA

RICERCA E
SELEZIONE DEL PERSONALE

non soddisfa il requisito di base della norma, cioè l'instaurazione di un rapporto di lavoro stabile. Ciò vale anche qualora sia prevista la corresponsione di un compenso continuativo in termini di indennità di disponibilità, trattandosi di una forma contrattuale strutturalmente concepita allo scopo di far fronte ad attività lavorative di natura discontinua.

E' invece ammessa la fruizione dello sgravio in caso di assunzione di **dirigenti** con contratto a tempo indeterminato, nonostante rimanga ferma la facoltà del datore di lavoro di accedere al recesso *ad nutum* in qualunque momento.

Confermata inoltre la spettanza dell'esonero in caso di assunzione a scopo di **somministrazione**.

Condizioni per la spettanza

Per poter accedere ai benefici, le aziende devono innanzitutto essere in possesso del **DURC** e rispettare gli accordi e contratti collettivi nazionali nonché di quelli regionali, territoriali o aziendali, laddove sottoscritti, stipulati dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.

Legge 92/2012 ha poi compiutamente disciplinato i principi generali da verificare, e che il datore di lavoro dovrà di volta in volta autocertificare, per usufruire delle agevolazioni alle assunzioni:

- l'assunzione non deve violare il **diritto di precedenza** alla riassunzione di un altro lavoratore licenziato da un rapporto a tempo indeterminato o cessato da un rapporto a termine
- il datore di lavoro non deve avere in atto **sospensioni dal lavoro** connesse ad una crisi o riorganizzazione aziendale, salvi i casi in cui l'assunzione, la trasformazione o la somministrazione siano finalizzate all'acquisizione di professionalità sostanzialmente diverse da quelle dei lavoratori sospesi oppure siano effettuate presso una diversa unità produttiva;
- non devono essere stati effettuati **licenziamenti**, nei sei mesi precedenti, dallo stesso datore di lavoro o da un'azienda diversa ma che presenti assetti proprietari sostanzialmente coincidenti con quelli del datore di lavoro che assume ovvero risulti con quest'ultimo in rapporto di collegamento o controllo.

Infine in base ai vincoli introdotti dalla legge di Stabilità 2015 l'esonero non spetta se:

- il lavoratore, nel corso dei sei mesi precedenti l'assunzione, risulta occupato, presso qualsiasi datore di lavoro, in forza di un contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato
- il lavoratore, nel corso dei tre mesi antecedenti la data di entrata in vigore della Legge di stabilità 2015 (01/10/2014 – 31/12/2014), ha avuto rapporti di lavoro a tempo indeterminato con il datore di lavoro richiedente l'incentivo ovvero con società da questi controllate o a questi collegate
- il lavoratore ha avuto un precedente rapporto di lavoro agevolato, ai sensi della Legge di stabilità 2015, con lo stesso datore di lavoro che assume.

Stabilizzazione dei contratti a termine

L'INPS ritiene che, le assunzioni con contratto di lavoro a tempo indeterminato, operate nel rispetto delle complessive condizioni di legge sopraesposte, sono ammesse alla fruizione dell'esonero contributivo, anche qualora il datore di lavoro, in attuazione dell'obbligo previsto dall'art. 5, comma 4-quater, del d.lgs. n. 368/2001:

- assuma a tempo indeterminato il lavoratore con il quale, nel corso dei dodici mesi precedenti, ha avuto uno o più rapporti di lavoro a termine per un periodo complessivo di attività lavorativa superiore a sei mesi
- trasformi un rapporto di lavoro a termine in un rapporto a tempo indeterminato.

Misura dell'incentivo

Per i nuovi contratti di lavoro a tempo indeterminato stipulati con decorrenza 1° gennaio al 31 dicembre 2015, ai datori di lavoro viene concesso l'esonero per trentasei mesi dal versamento dei complessivi contributi previdenziali, con esclusione dei **premi** e contributi dovuti all'**INAIL**. L'assunzione deve riguardare lavoratori che nei sei mesi precedenti l'instaurazione del rapporto di lavoro non sono occupati a tempo indeterminato presso qualsiasi datore di lavoro. È altresì necessario che lo stesso lavoratore non sia stato già assunto con il medesimo incentivo da parte di altri datori di lavoro.

Lo sgravio è totale ma soltanto entro uno specifico **massimale**, fissato a 8.060 euro annui, ovviamente da riproporzionare in relazione alla durata del rapporto di lavoro nell'arco temporale considerato.

Peculiarità degli sgravi per il settore agricolo

Sono esclusi i contratti relativi ai lavoratori che nell'anno 2014 risultino occupati a tempo indeterminato ovvero a tempo determinato per un numero di giornate di lavoro non inferiore a 250 giornate.

I datori di lavoro agricolo dovranno **presentare apposita domanda all'INPS** e la possibilità di accedere allo sgravio sarà concessa in base all'**ordine cronologico di presentazione dell'istanza**, fino ad esaurimento dei fondi stanziati.

Studio Peruzzi e Triggiani